

DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010 , n. 53

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. (10G0074)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi, a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2 e 44;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera

dei
deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella
riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo
44,
comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis
e
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-
ter,
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva
2007/66/CE)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006»,
sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni
tra
parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del
Presidente
della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «;
articolo
44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis
e
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-
ter,
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva
2007/66/CE»;

b) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente

periodo:

«L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.»;

c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:

«10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltre degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.

10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva

con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.».

Art. 2

Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. L'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' cosi' modificato:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 24, comma 10, legge n. 62/2005» sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

b) al comma 5 la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;»;

c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: «b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per

iscritto,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante
notificazione o mediante posta elettronica certificata
ovvero
mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e'
espressamente
autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo
di
posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario
in
sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta
o
notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data
contestualmente
notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche
non
certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di
posta
elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta.
La
comunicazione e' accompagnata dal provvedimento e dalla
relativa
motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2,
lettera
c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere puo'
essere
assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-
bis),
mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma
5,
lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa
al
provvedimento di aggiudicazione definitiva, se gia' inviata.
La
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella
della
stipulazione, e la notizia della spedizione sono,
rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari,
salva
l'oggettiva impossibilita' di rispettare tale contestualita' a
causa
dell'elevato numero di destinatari, della difficolta' di
reperimento
degli indirizzi, dell'impossibilita' di recapito della

posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso e' vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso puo' essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio e' aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero

di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.».

Art. 3

Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma

1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva

89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati

dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente:

«Art. 79-bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). - 1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato e' stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:

- a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
- b) descrizione dell'oggetto del contratto;
- c) motivazione della decisione della stazione appaltante

di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;

- d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
- e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.».

Art. 4

Misure di incentivazione dell'accordo bonario
(articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)

1. All'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009»;

b) al comma 5 le parole: «apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione della commissione»;

c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed e' nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque

anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;

d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: « 16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.».

Art. 5

Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)

1. All'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola

compromissoria.

L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.»;

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«,

muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal

presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del

difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita'

del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»;

d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«,

anche ai sensi dell'articolo 240»;

e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.»;

f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso

la
camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del
lodo
presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del
collegio
arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno
per
il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo
originale
e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini
degli
adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura
civile.»;

g) il comma 11 e' abrogato;

h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
collegio
arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata
ordinanza
il valore della controversia e il compenso degli arbitri con
i
criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
2
dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in
detto
decreto.»;

2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il
compenso
per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per
il
segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro,
da
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia
e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti.»;

3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ordinanza
di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche'
del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce
titolo
per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di
procedura
civile.»;

i) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

«12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.»;

l) il comma 13 e' sostituito dal seguente:

«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.»;

m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.

Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione

di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.».

2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)»;

b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.»;

c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;

d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13».

Art. 6

Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso

giurisdizionale

(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009;

articolo

1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4,

direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l'articolo 243 e'

inserito il seguente:

«Art. 243-bis (Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). - 1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

2. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimita' e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facolta' di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puo' essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione e' diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo' essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta

pubblica
della commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta
e
comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a
cura
della commissione di gara.

3. L'informativa di cui al presente articolo non
impedisce
l'ulteriore corso del procedimento di gara, ne' il decorso
del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto,
fissato
dall'articolo 11, comma 10, ne' il decorso del termine per
la
proposizione del ricorso giurisdizionale.

4. La stazione appaltante, entro quindici giorni
dalla
comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie
determinazioni
in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo
se
intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego
di
autotutela.

5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e
l'inerzia
della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili,
ai
fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche' ai
sensi
dell'articolo 1227 del codice civile.

6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a
provvedere,
anche ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, non e'
impugnabile
autonomamente e puo' essere contestato congiuntamente all'atto cui
si
riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo,
da
proporsi nel termine di quindici giorni.».

Art. 7

Giurisdizione

1. All'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».

Art. 8

Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g),

legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater,

direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo

2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva

2007/66/CE)

1. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra

parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le

seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge

n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva

89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater,

direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le

parole: «articolo 23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse;

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le

procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione

e
di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
a
lavori, servizi o forniture, di cui all'articolo 244, nonche'
i
connessi provvedimenti dell'Autorita', sono impugnabili
unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.»;

c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando,
il
ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta
giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione
definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225, a
condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione
appaltante ha deciso di affidare il contratto senza
previa
pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le
informazioni
di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi
alle
prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo' comunque
essere
proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.

2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli
articoli
seguenti si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,
n.
1034.

2-ter. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la
stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura
dello
Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso detta
Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data
non
anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo
fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine per
la

stipulazione del contratto.

2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale e' inderogabile e il relativo difetto e' rilevato, anche d'ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L'ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando diventa definitiva l'ordinanza che declina la competenza.

L'ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza e' impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento puo' essere altresì richiesto d'ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile puo' comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza.

2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in:

a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8;

b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi aggiunti,

dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;

c) trenta giorni per la proposizione del ricorso
incidentale,

decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;

d) quindici giorni per la proposizione dei motivi
aggiunti

avverso gli atti già impugnati;

e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza
cautelare

decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.

2-sexies. In luogo della prova della notificazione può
essere

depositata la prova che il ricorso è stato consegnato per
le

notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va
depositata

appena è disponibile e comunque entro l'udienza o camera
di

consiglio in cui la causa è discussa.

2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di
gara

devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

2-octies. Il processo, ferma la possibilità della sua
definizione

immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i
presupposti,

viene comunque definito ad una udienza fissata d'ufficio e da
tenersi

entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione

delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è
dato

avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o
posta

elettronica, almeno venti giorni liberi prima della
data

dell'udienza.

2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando è
necessario

integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini
a

difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza
che

dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione
del

contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto

dei
termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre
sessanta
giorni.

2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il
giudizio
e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza.

2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e
la
sentenza che decide il ricorso e' redatta, ordinariamente, in
forma
semplificata.

2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui
e'
notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie,
in
relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta
notificazione.
La domanda cautelare e' comunque trattata alla prima udienza utile
in
camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni.
Il
giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche
se
ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o
se
solleva o vengono proposti incidenti processuali.

2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si
applicano
anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,
proposto
avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi
di
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre
appello
avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.»;

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le
disposizioni
recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti
al
Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari
restano
disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle
vigenti
disposizioni relative al giudizio cautelare nel
processo

amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».

Art. 9

Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente:

«Art. 245-bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:

a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza
previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara
nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e'
prescritta
dal presente codice;

b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con
procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai
casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione della
pubblicita'
del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta
dal
presente codice;

c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il
termine
dilatatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, qualora
tale
violazione abbia privato il ricorrente della possibilita'
di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del
contratto
e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi
propri
dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita'
del
ricorrente di ottenere l'affidamento;

d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare
la
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione
derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale
avverso
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-
ter,
qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi
propri
dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita'

del
ricorrente di ottenere l'affidamento.

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si

applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 245-quater.

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto

in essere la seguente procedura:

a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente codice;

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).».

Art. 10

Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,

direttiva

92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE;
23°

considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l'articolo 245-bis del decreto legislativo n. 163 del
2006

e' inserito il seguente:

«Art. 245-ter (Inefficacia del contratto negli altri casi
(articolo
44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega; articoli
2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE
e
articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE;
23°

considerando, direttiva 2007/66/CE). - 1. Fuori dei casi
indicati

dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che
annulla

l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace
il

contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in
particolare,

degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per
il

ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei
vizi

riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e
della

possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il
vizio

dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e
la

relativa domanda sia stata proposta.».

Art. 11

Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera
h),

legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-

quinquies,

2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e

6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come

modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l'articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006

e' inserito il seguente:

«Art. 245-quater (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1,

lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e

7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2,

paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE,

come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,

direttiva 2007/66/CE). - 1. Nei casi di cui all'articolo 245-bis,

comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni

alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:

a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione

appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore

del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata

all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo

2301, capo 8 «Mulle, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle

autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle

aventi natura tributaria» - entro sessanta giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per

il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della

sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica

le
sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al
Ministero
dell'economia e delle finanze entro cinque giorni
dalla
pubblicazione;

b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da
un
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per
cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando
il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la
misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore
del
contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante
e
all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione
o
attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni
caso
l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non
costituisce
sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche
qualora
il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e'
stato
stipulato senza rispettare la sospensione della
stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale
avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia
privato
il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di
ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito
sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.».

Art. 12

Tutela in forma specifica e per equivalente

1. Dopo l'articolo 245-quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente:

«Art. 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente).

- 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e 245-ter. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.».

Art. 13

Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture

strategiche (articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega;

articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2,

paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva

2007/66/CE)

1. All'articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «oltre alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies si applicano le previsioni del presente articolo»;

c) il comma 2 e' abrogato;

d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'applicazione degli articoli 245-bis e 245-quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la sospensione».

Art. 14

Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione

dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n.

88/2009; articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12

direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l'articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e'

inserito il seguente:

«Art. 251-bis (Obblighi di comunicazione e di informazione

alla

Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera 1)

legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e

12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).

- 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le

politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica

prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e

dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come

modificati dalla direttiva 2007/66/CE.

2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di

cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione

europea, alternativamente:

a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;

b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato

posto rimedio;

c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto

relativo a lavori, servizi o forniture è stata sospesa dalla

stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del

competente organo a cui è stato proposto il ricorso.

3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera

b), può anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata

costituisce già l'oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee

informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena

viene a conoscenza.

4. In caso di notifica che una procedura di affidamento

del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto rimedio.

5. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e puo' chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta e' formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e' resa per iscritto, con la massima tempestivita' e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo' chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali

amministrativi

regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d'intesa, nonche', all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.».

Art. 15

Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44,

comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dall'articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;
- b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: « b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e

di
espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di
opere
pubbliche o di pubblica utilita';».

3. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
le
parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di
lavori,
servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i
ricorsi
in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi
e
forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e
quelli
incidentali contenenti domande nuove».

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8,
del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente
agli
interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano
gia'
stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro
novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. E' abrogato l'articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge
24
dicembre 2007, n. 244.

6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica
ai
bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente
alla
entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai
contratti
aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2010

NAPOLITANO

Consiglio

Berlusconi, Presidente del
dei Ministri

politiche

Ronchi, Ministro per le
europee

delle

Matteoli, Ministro
infrastrutture e dei trasporti

affari

Frattini, Ministro degli
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

e

Tremonti, Ministro dell'economia
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

— 19.04.2010 —

Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato

— 11:37:11 —